



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF077

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	BONUS RISTRUTTURAZIONI SALVO ANCHE SENZA COMUNICAZIONE ALL'ENEA
RIFERIMENTI	RM 46/2019 - NOTA ENEA; ART 16-BIS TUIR; DL 63/2013, LEGGE DI BILANCIO 2019
CIRCOLARE DEL	24/04/2019

Sintesi: l'Agenzia Entrate ha recentemente chiarito che:

- la trasmissione all'Enea dei dati e delle notizie concernenti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico
- non è requisito indispensabile per il diritto alla detrazione Irpef, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all'adempimento (per quanto obbligatorio).

Pertanto la sua omissione non implica alcuna decadenza.

L'art. 16 c. 2-bis D.L. 63/2013 (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 – art. 1 c. 3 lett. b) n. 4) L. 205/2017):

- al fine di **monitorare** (anche fiscalmente, posti i nuovi poteri di controllo dell'ENEA) la realizzazione degli **interventi edilizi/tecnologici**
- che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili pur accedendo alla detrazione Irpef del 50% prevista per le "ristrutturazioni edilizie" (art. 16-bis Tuir)

ha introdotto:

- l'obbligo di **trasmettere all'ENEA**
- le **informazioni sui lavori effettuati**

in modo analogo a quanto già previsto per la riqualificazione energetica (art. 1 c. 347-349 L. 296/2006).



N.B.: nessuna comunicazione va effettuata per le opere di ripristino del patrimonio immobiliare che non comportano alcun risparmio energetico/utilizzo di fonti rinnovabili (si tratta della maggior parte degli interventi detraibili).

SCADENZE


La trasmissione dei dati deve avvenire:

- ➔ entro il termine di **90 giorni**;
- ➔ a partire dalla **data di ultimazione dei lavori**.



Fine lavori: la data di fine lavori è intesa come quella:

- ✓ attestata nella certificazione del collaudo delle opere (ove previsto) o dell'attestazione della funzionalità dell'impianto (se pertinente); se tali documenti non sono tecnicamente necessari, la fine lavori può essere attestata con altra documentazione rilasciata dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa (es: il direttore lavori).
- ✓ di acquisto, per i "grandi elettrodomestici".



CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Si evidenzia che per gli interventi la cui data di fine lavori era compresa tra:

- il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2018**,
⇒ la trasmissione della comunicazione doveva avvenire entro lo scorso 1° aprile 2019.
- il **1° gennaio 2019 e l'11 marzo 2019**,
⇒ il termine di 90 giorni decorre dall'11 marzo 2019 (9 giugno 2019);
- dopo **l'11 marzo 2019**,
⇒ vanno considerati i 90 giorni seguenti la fine lavori.

COMUNICAZIONE ENEA	
PERIODO	TERMINE
1/01/2018 – 31/12/2018	01/04/2019
1/01/2019 – 11/03/2019	9/06/2019
Dal 11/03/2019	90 giorni dalla fine lavori

INTERVENTI INTERESSATI DALLA COMUNICAZIONE	
COIBENTAZIONE STRUTTURE	Riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali e strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) e dei pavimenti
IMPIANTI TECNOLOGICI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Installazione di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ collettori solari per produrre acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; ✓ sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per più utenze; ✓ sistemi di termoregolazione e building automation (impianti/sistemi di riscaldamento invernale, condizionamento estivo, produzione di acqua calda sanitaria, contabilizzazione del calore dell'impianto di climatizzazione invernale/estiva, sistema di controllo/regolazione a distanza); ✓ impianti fotovoltaici; ▪ Sostituzione di generatori: <ul style="list-style-type: none"> ✓ di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti o per la sola produzione di acqua calda per più utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; ✓ con quelli di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto ▪ Pompe di calore per climatizzazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; ▪ Sistemi ibridi (caldaia a condensazione/pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto ▪ Microgeneratori, scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a biomassa.
BONUS MOBILI Elettrodomestici	Sono i forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani di cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici, devono essere di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A

Per la **procedura** per effettuare la comunicazione si veda

- InfoFlash RF 203/2018 per la comunicazione degli interventi effettuati nel 2018;
- InfoFlash RF 048/2019 per la comunicazione degli interventi effettuati nel 2019.

OMESSA COMUNICAZIONE

L'Agenzia Entrate, con la **Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019**, ha risposto alla richiesta di chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione delle suddette informazioni.

In particolare ha affrontato la questione se il mancato invio della comunicazione entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori o dal collaudo **comporta o meno la revoca dello sconto fiscale**.

L'Agenzia delle Entrate considerato quanto affermato nella Nota MISE n. 3797/2019 ha chiarito che:

- il **mancato/tardivo invio** di tale comunicazione, seppur obbligatoria
- **non è causa di decadenza** dal diritto alla detrazione di cui all'art. 16-bis TUIR.

in virtù del fatto che non è prevista alcuna sanzione nel caso non vi si provveda.

Neppure il **DM attuativo n. 41/1998**:

- che regola in generale la materia dei controlli sulle detrazioni per le ristrutturazioni
- contiene elementi dai quali ricavare la sanzione della revoca.



Nota: l'articolo 4 del citato DM 41/1998

- ✓ reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione
- ✓ tra i quali **non è compresa la mancata o tardiva trasmissione** della comunicazione all'Enea in materia di lavori edili generici.

CASI DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE (art. 4 D.M. 41/1998)

- mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati richiesti (estremi identificativi degli immobili interessati, dell'atto che costituisce il titolo nel caso di lavori effettuati dal detentore ed altri dati richiesti ai fini della detrazione);
- mancata conservazione ed esibizione su richiesta degli uffici della documentazione individuata dal Prov. 2/11/2011 (documentazione edilizia, fatture, ricevute dei bonifici, etc.);
- effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 3 del citato Decreto
- esecuzione di opere edilizie difformi da quelle indicate nella documentazione edilizia
- violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla DRE territorialmente competente

Non vi è alcuna menzione
dell'omessa comunicazione Enea